

UN MODELLO GIURIDICO PER LE COMUNITÀ ENERGETICHE

LA COMUNITÀ È UN SOGGETTO GIURIDICO DI DIRITTO PRIVATO, AUTONOMO RISPETTO AI PARTECIPANTI. PER LA SUA ESATTA CONFIGURAZIONE SUL PIANO APPLICATIVO BISOGNA RIVOLGERSI A UNO DEI MODELLI GIURIDICI TIPICI PREVISTI DAL CODICE CIVILE, TENENDO CONTO DELLE SUE CARATTERISTICHE E DI ALCUNI FATTORI DA VALUTARE PRIORITARIAMENTE.

L'attuale contesto geopolitico ha contribuito ad accendere i riflettori su alcuni istituti giuridici, introdotti dal legislatore europeo invero già a partire dal 2018, ma che non hanno goduto di particolare attenzione nel dibattito pubblico fino a oggi. Questi istituti possono essere considerati espressione di un fenomeno aggregativo dal basso che mira alla decentralizzazione e alla localizzazione delle fonti di produzione dell'energia rinnovabile e, in particolar modo, dell'energia elettrica: le comunità di energia rinnovabile (Cer) e le comunità energetiche dei cittadini (Cec).

Queste si differenziano per quattro fattori fondamentali:

- a) lo *scopo*, che è mutualistico per le Cer, imprenditoriale per le Cec
- b) la *partecipazione*, che è vietata alle grandi imprese o alle imprese energetiche per le Cer, senza limitazioni per le Cec
- c) l'*energia prodotta*, che è elettrica e

termica da rinnovabili per le Cer, elettrica e non solo da rinnovabili per le Cec d) le *attività*, molteplici per entrambe, laddove la Cec può anche divenire gestore della rete di distribuzione.

Elementi comuni e caratterizzanti gli istituti in questione sono invece:

- a) la *cosiddetta partecipazione aperta di soggetti pubblici e privati*, vale a dire che lo statuto deve prevedere condizioni di ingresso e di uscita dalla comunità non discriminatorie. È bene precisare che il concetto di partecipazione aperta, non deve essere confuso con partecipazione "libera", intesa come capacità dei soggetti interessati di partecipare o di recedere a proprio piacimento e incondizionatamente, quanto piuttosto come previsione normativa che vieta una selezione dei partecipanti discrezionale, consentendo invece una selezione sulla base di criteri oggettivi da applicare a categorie di soci omogenee, anche in relazione alla compartecipazione del socio agli investimenti (impianti). Così,

i requisiti per partecipare (o per recedere) di un consumatore-cliente domestico potranno anche essere diversi da quelli previsti per una media impresa, purché tra due clienti domestici non si facciano discriminazioni.

- b) l'*elenco aperto delle attività che possono essere svolte dalle comunità*: oltre alla produzione e condivisione di energia, è possibile esercitare altri servizi energetici, incluse anche la vendita dell'energia prodotta in eccesso o la ricarica di veicoli elettrici.

Fatte queste premesse, l'analisi che segue si concentrerà primariamente sulle caratteristiche dei modelli giuridici di implementazione di una Cer, in linea con l'attuale dibattito pubblico che pare concentrarsi maggiormente su queste, forse per via di una loro maggiore semplicità e per l'accesso agli incentivi che al momento spettano solo a queste, con la precisazione però che le considerazioni che seguono possono



essere estese anche alle Cec, con alcuni minori adattamenti.

I fattori preliminari

La comunità è un soggetto giuridico di diritto privato, autonomo rispetto ai partecipanti. Per l'esatta configurazione di questa sul piano applicativo bisogna pertanto rivolgersi a uno dei modelli giuridici tipici previsti dal codice civile: le società di cui al libro V o le associazioni e le fondazioni di cui al libro I¹. Non esiste, infatti, un modello giuridico valido per tutte le possibili configurazioni che una Cer può in concreto assumere. In particolare, la scelta dipende da tre fattori che devono essere valutati in via preliminare:

a) la *qualità dei soggetti* potenzialmente interessati a partecipare. Sarebbe auspicabile individuare diversi membri-tipo di partecipante (ad esempio membro consumatore, membro vulnerabile, membro piccola impresa ecc.) in modo da avere un indicatore dei profili di consumo e di produzione di ciascuno di essi in relazione anche alle caratteristiche fisiche e sociali del territorio dove sorgerà la comunità (ad esempio una comunità in area montana avrà profili distinti da una comunità in area costiera), nonché delle attitudini a compartecipare agli investimenti di ciascun membro-tipo (ad esempio un membro vulnerabile avrà una capacità di investimento scarsa rispetto a una piccola impresa).

b) le *attività* che possono essere realizzate: una versione se vogliamo semplificata di un piano industriale (*business plan*). Posto che, come si è detto, la legge consente alla comunità di svolgere anche servizi energetici accessori alla produzione e scambio di energia, è bene valutare quali attività possano essere attribuite alla Cer in relazione alle esigenze e alle caratteristiche dei partecipanti. In particolare, se alcune di queste attività possano essere svolte direttamente dalla comunità o esternalizzate. Si pensi ad esempio all'attività di manutenzione degli impianti. Questa potrà essere realizzata dalla comunità con proprio personale o affidata all'esterno. Queste valutazioni divengono fondamentali per capire se la comunità debba dotarsi di una struttura imprenditoriale o meno.

c) la *sostenibilità economica e finanziaria* delle medesime attività: una versione anche semplificata di un piano economico e finanziario (*financial plan*). L'obiettivo finale, infatti, è quello di garantire la stabilità e la sostenibilità del progetto di comunità. Obiettivo



che non può essere raggiunto senza un'analisi prospettica accurata delle risorse finanziarie e dei mezzi con cui raggiungere detti risultati.

Spa, srl o cooperativa

Stabilito come questi tre fattori incidono sull'assetto della Cer che si è in procinto di costituire, sarà possibile individuare il modello giuridico che meglio si attaglia al caso concreto.

Così, i modelli societari (spa, srl o cooperativa) presentano i vantaggi di avere una struttura organizzativa stabile che bene si adatta a una gestione imprenditoriale della comunità e di stimolare gli investimenti, siano essi sotto forma di conferimenti al capitale da parte dei soci o di accesso al credito. Per contro, essi presentano gli svantaggi di avere costi di costituzione e di gestione elevati (ad esempio *governance*, bilanci ecc.). Il ricorso a modelli societari appare perciò indicato per progetti di comunità che richiedono un'organizzazione complessa in grado di soddisfare anche direttamente le esigenze dei partecipanti e di investire nella creazione di nuovi impianti. Fanno eccezione, in questo senso le società cooperative che, per la loro particolare conformazione e regime giuridico agevolato, sono in grado di rappresentare un valido strumento anche per progetti di comunità di minore dimensione o più semplici.

I modelli del libro I (fondazioni di partecipazione e associazioni), al contrario, hanno il vantaggio di una struttura decisamente più snella e minori costi di gestione. Essi tuttavia

presentano rilevanti limiti in quanto a gestione delle attività e investimenti. Nel primo caso, tali modelli potrebbero difettare di una struttura imprenditoriale adeguata allo svolgimento di attività complesse, poiché sono modelli pensati per il perseguimento di finalità (semplici) di pubblica utilità. Nel secondo caso, le disposizioni codicistiche relative a questi modelli sono volte a tutelarne il patrimonio, disponendo che i soci non possano vantare pretese nei confronti dei beni conferiti agli enti, neanche in caso di recesso². Questo potrebbe fortemente limitare la propensione dei partecipanti a contribuire alla costruzione di nuovi impianti o a cedere la disponibilità di quelli già in loro proprietà. Il ricorso a questi modelli si adatta meglio perciò a ipotesi di comunità semplici, che svolgono cioè poche attività, esternalizzandole prevalentemente in difetto di un'organizzazione di impresa e con minore propensione agli investimenti.

Piergiorgio Novaro

Professore associato di Diritto pubblico, Università di Bologna

NOTE

¹ Il requisito della partecipazione aperta non consente tuttavia il ricorso alla società di persone, perché è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di parteciparvi, e alla società consortile o al consorzio, poiché per legge possono parteciparvi solo imprenditori.

² Ad esempio, l'art. 24 del codice civile prevede che i soci "non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione" qualora decidano di lasciare l'associazione.